

# IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Anno XVI Fasc. 3 - 2011

Direttore: Antonio Tizzano

Luigi Daniele

---

## DIRETTIVE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E POTERI D'UFFICIO DEL GIUDICE NAZIONALE

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

# Direttive per la tutela dei consumatori e poteri d'ufficio del giudice nazionale \*

di LUIGI DANIELE

---

SOMMARIO: I. Introduzione. — II. Analisi della giurisprudenza. — III. Rilevabilità d'ufficio e efficacia diretta. — IV. Rilevabilità d'ufficio e obbligo di interpretazione conforme. — V. Rilevabilità d'ufficio e principio dell'autonomia processuale. — VI. Conclusioni.

---

I. Il presente scritto è rivolto alla studio di una questione di grande rilievo pratico: in assenza di un'iniziativa della parte interessata ovvero in presenza di una iniziativa non assunta nel rispetto di quanto prescrive l'ordinamento interno, può il giudice rilevare d'ufficio la violazioni di norme contenute in direttive finalizzate alla protezione dei consumatori?

Ad esempio, può il giudice dichiarare d'ufficio nulla una clausola contrattuale perché abusiva ai sensi della direttiva 93/13/CEE<sup>1</sup>? Oppure può il giudice di propria iniziativa considerare nullo un contratto concluso fuori dai locali commerciali se il consumatore non è stato informato del proprio diritto di recesso ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/577/CEE<sup>2</sup>?

La risposta a interrogativi del genere è meno sicura di quello che potrebbe sembrare a prima vista. Certo, la Corte ha affermato il principio della rilevabilità d'ufficio delle violazioni di direttive sui consumatori sin dalla sentenza sul caso *Océano Grupo Editorial*<sup>3</sup>. La

---

\* Testo aggiornato ed integrato della relazione presentata alla Tavola rotonda "La protezione dei consumatori e i rimedi giudiziari tra diritto interno e diritto dell'Unione europea" tenutasi presso l'Università europea di Roma, l'11 febbraio 2010.

<sup>1</sup> Direttiva del Consiglio 93/13/CEE del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori in *GUCE* L 95 del 21 aprile 1993, p. 29.

<sup>2</sup> Direttiva del Consiglio 85/577/CEE del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in *GUCE* L 372 del 31 dicembre 1985, p. 31.

<sup>3</sup> Corte giust. 27 giugno 2000, cause riunite C-240/98 - C-244/98, *Océano Grupo Editorial*, in *Racc.*, p. I-4941.

questione è poi tornata all'attenzione della Corte di giustizia in numerose altre decisioni <sup>4</sup>, che hanno consentito di estendere la portata del principio della rilevabilità d'ufficio ad un numero crescente di direttive e di affermarne l'operatività nelle più svariate situazioni processuali.

Un esame meno superficiale della giurisprudenza rivela tuttavia che sono ancora presenti ampie zone d'ombra.

Le incertezze non riguardano tanto il contenuto del principio e le condizioni alle quali la sua applicazione è subordinata. Ciò che resta ancora oggi imprecisato è se il principio della rilevabilità d'ufficio si imponga in quanto tale al giudice nazionale, indipendentemente da come l'ordinamento interno si attegga sul punto, ovvero se l'applicazione del principio sia subordinata alla verifica che l'ordinamento consenta o addirittura imponga che la violazione della direttiva sia rilevata dal giudice d'ufficio. La portata del principio sarebbe molto più ampia seguendo la prima opzione che seguendo la seconda. È evidente infatti come, secondo la prima opzione, la rilevabilità d'ufficio opererebbe sempre, anche a dispetto di quanto l'ordinamento interno prescrive, mentre nel secondo caso la soluzione dipenderebbe, in ultima analisi, dal modo di essere dell'ordinamento interno.

Come si vedrà, la giurisprudenza mantiene un atteggiamento ambiguo sul punto.

II. Si è già detto che il principio della rilevabilità d'ufficio da parte del giudice della violazione delle direttive comunitarie a favore dei consumatori è stato affermato, nel tempo, in relazione a numerose direttive:

— la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori <sup>5</sup>;

— la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo <sup>6</sup>;

---

<sup>4</sup> L'ultima delle quali è Corte giust., 9 novembre 2010, causa C-137/98, *Pénzügyi Lízing*, non ancora pubblicata in *Racc.*

<sup>5</sup> V. Corte giust. 27 giugno 2000, *Océano Grupo Editorial*, cit.; 21 novembre 2002, causa C-473/00, *Cofidis*, in *Racc.*, p. I-10875; 26 ottobre 2006, causa C-168/05, *Mostaza Claro*, in *Racc.*, p. I-10421; 4 giugno 2009, causa C-243/08, *Pannon GSM*, in *Racc.*, p. I-4713; 6 ottobre 2009, causa C-40/08, *Asturcom*, in *Racc.*, p. I-9579; 9 novembre 2010, *Pénzügyi Lízing* cit.

<sup>6</sup> Direttiva del Consiglio 87/102/CEE del 22 dicembre 1986, in *GUCE* L 42 del 12 febbraio 1987, p. 49. V. Corte giust. 4 ottobre 2007, causa C-429/05, *Rampion*, in *Racc.*, p. I-8017.

— la direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali <sup>7</sup>.

In tutte le numerose sentenze relative alla direttiva “clausole abusive”, la Corte era chiamata a giudicare se il giudice aveva il potere di rilevare d’ufficio la presenza nel contratto di “clausole” di questo tipo e il loro carattere non vincolante nei confronti del consumatore come previsto dall’art. 6 n. 1 della direttiva <sup>8</sup>.

In tre casi si trattava di clausole del foro che attribuivano competenza esclusiva al giudice della sede del “professionista” <sup>9</sup> o a un giudice prossimo a tale sede <sup>10</sup>. In altri due casi, di clausole compromissorie che deferivano le controversie originate dal contratto ad arbitrato obbligatorio <sup>11</sup>.

In un ultimo caso il giudice sospettava dell’abusività di alcune clausole contrattuali scritte con carattere molto piccolo e dunque poco leggibili, oltre che di contenuto ingannevole <sup>12</sup>.

Nell’unico caso riguardante la direttiva “credito al consumo”, si discuteva della possibilità per il giudice di applicare d’ufficio l’art. 11, comma 2, che consente al consumatore, in caso di contratto di vendita e contratto di finanziamento “collegati”, di agire non solo contro il venditore ma anche contro il “creditore” finanziatore <sup>13</sup>.

Nei due casi riguardanti la direttiva “contratti negoziati fuori dei locali commerciali” invece il giudice a quo domandava se potesse rilevare d’ufficio la mancata informazione data dal professionista al consumatore in merito al diritto di recesso previsto dall’art. 5 <sup>14</sup>.

È anche interessante vedere in quali circostanze processuali la rilevabilità d’ufficio della violazione di tali norme veniva in discussione.

Nel caso *Océano Grupo Editorial*, si trattava di un ricorso per decreto ingiuntivo e il giudice adito si domandava se potesse rilevare

---

<sup>7</sup> V. Corte giust. 17 dicembre 2009, causa C-227/08, *Martín Martín*, in *Racc.*, p. I - 11939; 25 ottobre 2005, causa C-350/03, *Schulte*, in *Racc.*, p. I-9215.

<sup>8</sup> Corte giust. 27 giugno 2000, *Océano Grupo Editorial*, cit., punto 7 in cui si chiarisce che, a norma dell’art. 6, n. 1 della direttiva, « gli Stati membri prevedono che le clausole vessatorie contenute in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole vessatorie ».

<sup>9</sup> Corte giust. 27 giugno 2000, *Océano Grupo Editorial*, cit.; 4 giugno 2009, *Pannon GSM*, cit.

<sup>10</sup> Corte giust. 9 novembre 2010, *Pénzügyi Lízing* cit.

<sup>11</sup> Corte giust. 26 ottobre 2006, *Mostaza Claro*, cit.; 6 ottobre 2009, *Asturcom*, cit.

<sup>12</sup> Corte giust. 21 novembre 2002, *Cofidis*, cit.

<sup>13</sup> Corte giust. 4 ottobre 2007, *Rampion*, cit., punto 4.

<sup>14</sup> Corte giust. 25 ottobre 2005, *Schulte*, cit., punto 6, e 17 dicembre 2009, *Martín Martín*, cit., punto 15.

l'abusività della clausola del foro in base alla quale era stato adito ancor prima di emanare il decreto ingiuntivo. Nel caso *Pannon GSM* e in quello *Pénzügyi Lízing* invece il decreto ingiuntivo era stato già emanato dal giudice indicato come esclusivamente competente dalla clausola del foro ma il decreto era poi stato oggetto di opposizione da parte del consumatore ingiunto.

Nel caso *Cofidis*, il creditore aveva citato in giudizio il consumatore che non aveva pagato alcune rate del finanziamento ricevuto. Viceversa, nel caso *Rampion* era il consumatore che agiva nei confronti del venditore e del finanziatore per ottenere la rescissione del contratto.

Nel caso *Schulte*, si trattava di un'opposizione ad esecuzione forzata basata su un contratto notarile di mutuo immobiliare. Ugualmente si versava in un caso di opposizione all'esecuzione nel caso *Asturcom*, esecuzione forzata fondata, questa volta, su un lodo arbitrale non opposto e quindi divenuto definitivo.

L'arbitrato entra in gioco anche nel caso *Mostaza Claro*, dove però il consumatore aveva proposto azione di annullamento del lodo. Infine, nel caso *Martín Martín*, era stato emanato un decreto ingiuntivo. L'opposizione del consumatore era stata rigettata in primo grado e il rinvio alla Corte viene proposto dal giudice d'appello.

Tutti questi precedenti sono accomunati dalla circostanza che il consumatore, anche in quei casi in cui aveva agito in giudizio o si era difeso in quella sede, magari anche con l'assistenza di un avvocato<sup>15</sup>, non aveva invocato a propria difesa la violazione delle norme delle direttive innanzi richiamate. In un caso, sembra che il consumatore avesse rilevato la violazione ma quando era già scaduto il termine biennale di decadenza previsto al riguardo dal diritto francese<sup>16</sup>.

III. Nelle sentenze citate la Corte perviene ad affermare l'esistenza di un obbligo per il giudice di rilevare d'ufficio la violazione di norme delle direttive in causa.

Nella sentenza *Océano Grupo Editorial*, ad esempio, si legge che "la tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva [sulle clausole abusive] comporta che il giudice nazionale, esaminando la ricevibilità dell'istanza presentatagli, possa valutare d'ufficio l'illiceità di una clausola del contratto di cui è causa"<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Corte giust. 4 ottobre 2007, *Rampion*, cit., punto 65.

<sup>16</sup> Corte giust. 21 novembre 2002, *Cofidis*, cit.

<sup>17</sup> Punto 29.

Sulla stessa linea, la Corte afferma nella sentenza *Mostaza Claro* che la medesima direttiva “dev’essere interpretata nel senso che essa implica che un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione di un lodo arbitrale rilevi la nullità dell’accordo arbitrale ed annulli il lodo, nel caso ritenga che tale accordo contenga una clausola abusiva, anche qualora il consumatore non abbia fatto valere tale nullità nell’ambito del procedimento arbitrale, ma solo in quello per l’impugnazione del lodo”<sup>18</sup>.

Va tuttavia osservato come in queste sentenze e nelle altre citate in precedenza la Corte si preoccupi soprattutto di enumerare i motivi di tipo teleologico e legati al principio dell’effetto utile che giustificano tale tipo di conclusioni<sup>19</sup>, ma sorvola sulla questione al cui studio il presente scritto è dedicato. In particolare la Corte non chiarisce se l’applicazione d’ufficio delle direttive si imponga al giudice di per sé, cioè indipendentemente dal modo di essere del diritto interno.

Sarebbe stato invece necessario che il punto fosse chiarito dal momento che il principio della rilevabilità d’ufficio discende indubbiamente da “direttive” e che le sentenze esaminate ne postulano l’applicabilità nel contesto di controversie sorte tra professionisti e consumatori, cioè tra “privati”.

Si ricorderà come proprio nella sentenza *Faccini Dori*<sup>20</sup>, che riguardava la direttiva “contratti conclusi fuori dei locali commerciali”, la Corte avesse ribadito con forza che una direttiva non attuata non gode di “efficacia orizzontale” e non può essere invocata a svantaggio di una parte privata. Nella specie, il consumatore non poteva invocare la violazione della direttiva e, in particolare dell’obbligo a carico del professionista di informare il consumatore del suo

---

<sup>18</sup> Punto 39.

<sup>19</sup> I motivi utilizzati dalla Corte sono quasi sempre gli stessi:

a) l’obiettivo delle direttive in discussione che è di proteggere il consumatore, dal momento che questi si trova in situazione di inferiorità rispetto al professionista (sentenza *Océano Grupo Editorial*, cit., punto 25);

b) l’impossibilità di raggiungere un tale obiettivo in mancanza della rilevabilità d’ufficio (sent. cit., punto 26);

c) la necessità dell’intervento di un’autorità “terza” per ristabilire l’uguaglianza tra le parti (sent. cit., punto 27);

d) il carattere di “normativa imperativa” o “d’ordine pubblico” delle direttive a tutela del consumatore (sent. *Mostaza Claro*, cit., punto 36).

In alcune sentenze, la Corte si preoccupa altresì di precisare che non sempre il giudice può procedere a rilevare d’ufficio la violazione delle direttive. Il principio non opera, in particolare, se il giudice non dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari. Parimenti il giudice non potrebbe applicare d’ufficio la direttiva qualora il consumatore, informato della possibilità di invocarla in suo favore, abbia espresso l’intenzione di non farlo (Corte giust. 4 giugno 2009, *Pannon GSM*, cit., punto 33; 17 dicembre 2009, *Martín Martín*, cit., punto 35).

<sup>20</sup> Corte giust. 14 luglio 1994, causa C-91/92, *Faccini Dori*, in *Racc.*, p. I-3325.

diritto di recesso, dal momento che la direttiva, nonostante la scadenza del termine, non era stata ancora attuata nell'ordinamento italiano.

È evidente che rilevando d'ufficio la violazione di una direttiva rivolta alla tutela dei consumatori, il giudice causerebbe uno svantaggio al professionista il quale, nonostante la sua posizione di maggior forza rispetta al consumatore, è pur sempre un privato. Applicando la logica della sentenza *Faccini Dori*, non dovrebbe essere perciò consentito e tantomeno imposto al giudice di rilevare d'ufficio la violazione della direttiva *se non qualora* ciò sia conforme al diritto interno.

La rilevabilità d'ufficio affermata nelle sentenze in esame dovrebbe pertanto valere soltanto nei casi in cui tale potere già spetti al giudice in base alle norme interne d'attuazione della direttiva ovvero sia ricavabile da norme interne di portata più ampia, applicabili anche alla materia coperta dalla direttiva.

In caso contrario, la mancanza di efficacia diretta orizzontale della direttiva dovrebbe precludere la possibilità che essa possa di per sé attribuire al giudice nazionale il potere di rilevarne d'ufficio la violazione.

IV. Pur non evocandola mai espressamente, la Corte sembra ben cosciente della difficoltà.

In alcune delle sentenze esaminate, essa ricorre infatti allo strumento utilizzato molto spesso dalla giurisprudenza proprio per superare la mancanza di "efficacia diretta orizzontale" delle direttive: l'obbligo di interpretazione conforme.

Si tratta, com'è noto, dell'obbligo che la Corte ha ricavato dal principio di leale collaborazione previsto dall'art. 4, par. 3, TUE (già art. 10 TCE), secondo cui i giudici, nell'applicare il proprio diritto nazionale, soprattutto se si tratta di norme adottate per l'attuazione di direttive, devono interpretarlo, quanto più possibile, conformemente alle esigenze del diritto dell'Unione e, in specie, della direttiva di cui trattasi.

Applicato alla questione della rilevabilità d'ufficio, l'obbligo di interpretazione conforme comporterebbe a carico del giudice l'obbligo di fare tutto il possibile, anche ricorrendo ai principi generali del proprio ordinamento, per "leggere" nelle norme interne la possibilità o persino l'obbligo di rilevare d'ufficio la violazione delle direttive a tutela dei consumatori dal momento che ciò è richiesto dalle stesse direttive.

In questa logica si muovono alcune delle sentenze prese in esame

in questo scritto. In particolare nella sentenza *Océano Grupo Editorial*, la Corte conclude che “nell’applicare disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive a tale direttiva, il giudice nazionale deve interpretarle quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della stessa. In particolare, l’obbligo di interpretazione conforme impone al giudice nazionale di preferire l’interpretazione che gli consenta di declinare d’ufficio la competenza attribuitagli da una clausola vessatoria”<sup>21</sup>.

V. Come è noto, tuttavia, intorno alla definizione della portata dell’obbligo di interpretazione conforme in generale sono sorte nel tempo non poche incertezze. La giurisprudenza ha dovuto riconoscere l’esistenza di casi in cui tale obbligo non trova applicazione. In particolare la Corte ha ammesso che l’obbligo vale nei limiti del “possibile” e cessa quando l’interpretazione conforme porterebbe ad un’interpretazione *contra legem* delle norme interne<sup>22</sup>. In tale contesto, è al giudice nazionale che, in ultima istanza, spetta valutare fin dove si può arrivare.

Ciò spiega come mai nelle sentenze più recenti in cui si è posto il problema della rilevabilità d’ufficio la Corte abbia omesso ogni riferimento all’obbligo di interpretazione conforme e abbia percorso una strada alternativa più sicura benché più articolata.

Essa consiste, da un lato, nel valorizzare la natura “procedurale” del principio della rilevabilità d’ufficio; dall’altro nel qualificare le norme delle direttive come norme imperative o d’ordine pubblico.

La prima “mossa” consente alla Corte di “sganciare” il problema della rilevabilità d’ufficio dallo scoglio dovuto all’assenza di effetti diretti orizzontali delle direttive. Se infatti la rilevabilità d’ufficio è questione procedurale, essa ricade, come tutte le questioni di questa natura, nell’autonomia procedurale degli Stati membri e rimane pertanto soggetta al diritto processuale nazionale salvo il rispetto dei principi di effettività e d’equivalenza<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Corte giust. 27 giugno 2000, *Océano Grupo Editorial*, cit., punto 32. Il principio di interpretazione conforme è richiamato anche nella sentenza *Schulte*, cit., punti 70-71 e 101 e nella sentenza *Martín Martín*, cit., punto 31. Meno lineare sul punto appare Corte giust. 4 ottobre 2007, *Rampion*, cit., punto 69 e punto 2 del dispositivo, dove, senza menzionare espressamente l’obbligo di interpretazione conforme, la Corte conclude che « la direttiva 87/102, come modificata dalla direttiva 98/7, dev’essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d’ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto interno il suo art. 11, n. 2. », dando l’impressione che tale interpretazione si imponga la giudice *ex se* e abbia carattere assoluto.

<sup>22</sup> Per un’enunciazione particolarmente illuminante del principio v. Corte giust. 16 giugno 2005, causa C-105/03, *Pupino*, in *Racc.* p. I-5285, punto 47.

<sup>23</sup> Secondo il principio di effettività, le disposizioni procedurali degli Stati membri non



L'altra "mossa" permette alla Corte di richiamarsi al secondo di questi principi. Infatti, affermando che le norme delle direttive (o quelle delle leggi nazionali d'attuazione) hanno la natura di norme imperative o d'ordine pubblico<sup>24</sup>, la Corte può pretendere che esse ricevano lo stesso trattamento processuale sotto il profilo della rilevabilità d'ufficio delle norme di pari natura ma di origine puramente interna.

Così nella sentenza *Mostaza Claro*, la Corte ha affermato che, se in un giudizio sull'annullamento di un lodo arbitrale, il diritto nazionale prevede che il giudice competente possa *ex officio* annullare il lodo per motivi d'ordine pubblico, altrettanto deve poter fare in caso di violazione delle norme della direttiva<sup>25</sup>.

Nello stesso senso la Corte giudica nel caso *Asturcom* che, se secondo il diritto processuale interno il giudice, nell'ambito di un giudizio d'opposizione contro l'esecuzione di un lodo arbitrale non impugnato, deve o almeno ha la facoltà di sollevare d'ufficio la violazione di una norma d'ordine pubblico, ugualmente deve poter rilevare d'ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria in base alla quale il lodo è stato emesso<sup>26</sup>.

Anche nei casi descritti pertanto la soluzione da dare alla questione della rilevabilità d'ufficio viene fatta dipendere dal diritto interno e non dalle stesse direttive. Tuttavia, a differenza delle sentenze in cui essa ricorre all'obbligo di interpretazione conforme, nelle sentenze più recenti la Corte determina autonomamente che alle direttive debba essere riconosciuto rango di norme imperative o d'ordine pubblico. Ciò impone ai giudici nazionali, passando per il principio di equivalenza, di mobilitare a favore delle direttive tutte le potenzialità che il diritto interno offre in termini di rilevabilità d'ufficio.

---

devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti derivanti da norme dell'Unione. Secondo il principio di equivalenza, le condizioni d'esercizio applicabili a tali diritti non possono essere più restrittive di quelle applicabili a diritti equivalenti di origine puramente interna. Giurisprudenza costante: per una recente applicazione v. Corte giust. 13 marzo 2007, causa C-432/05, *Unibet*, in *Racc.*, p. I-2271.

<sup>24</sup> Corte giust. 6 ottobre 2009, *Asturcom*, punto 51-52,

<sup>25</sup> Corte giust. 26 ottobre 2006, *Mostaza Claro*, cit., punti 35-38.

<sup>26</sup> Corte giust. 6 ottobre 2009, *Asturcom*, cit., punti 49-55. Nello stesso senso v. anche Corte giust. 17 dicembre 2009, *Martin Martín*, cit., punto 28. Può farsi rientrare in questo filone giurisprudenziale anche Corte giust. 9 novembre 2010, *Pénzügyi Lizin*, benché in questo caso la Corte, pur insistendo sulla natura di norma imperativa del divieto di clausole abusive di cui all'art. 6.1 della direttiva 93/13/CEE (punto 47), finisce poi per omettere qualsiasi richiamo al principio di equivalenza e a pretendere dal giudice che valuti "se necessario d'ufficio" il carattere abusivo di una clausola (punto 49) "in tutti i casi e a prescindere dalle norme di diritto interno" (punto 51, corsivo aggiunto).

VI. In conclusione, contrariamente all'impressione che potrebbe trarsi da una lettura superficiale delle sentenze che si occupano del problema, il riconoscimento del principio della rilevabilità d'ufficio della violazione delle direttive sui consumatori non è assoluto ma dipende in una certa misura dalla maniera in cui è configurato il diritto interno.

La giurisprudenza dimostra tuttavia che perché il giudice possa procedere ad applicare d'ufficio le direttive non è affatto necessario che ciò sia espressamente previsto dalle norme interne d'attuazione. È sufficiente che tali norme si prestino ad essere interpretate in senso conforme al principio della rilevabilità d'ufficio ovvero che un tale principio sia ricavabile da altre norme o principi d'ordine generale applicabili anche alla materia oggetto delle direttive.

Il giudice nazionale è inoltre tenuto ad applicare d'ufficio le direttive (o le corrispondenti norme interne d'attuazione) in tutti i casi in cui dovrebbe applicare d'ufficio le norme imperative o d'ordine pubblico d'origine interna.

Qualora invece la rilevabilità d'ufficio non soltanto non sia prevista dalle norme d'attuazione della direttiva o da altri principi di applicazione generale ma non sia nemmeno consentita in caso di violazione di norme interne imperative o di ordine pubblico il giudice non potrebbe agire *ex officio*, a ciò ostando l'assenza di effetti diretti orizzontali delle direttive.